



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 dicembre 2009 (12.01.10)
(OR. en)**

17693/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0005 (COD)**

**MAR 189
CODEC 1475**

RISULTATI DEI LAVORI

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: delegazioni

n. prop. Comm.: 5789/09 MAR 8 CODEC 86

n. doc. prec.: 17414/09 MAR 183 CODEC 1443

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2002/6/CE
- Orientamento generale

Si allega, per le delegazioni, il testo dell'orientamento generale sulla proposta di direttiva in oggetto, adottato dal Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 17 dicembre 2009.

Le disposizioni del presente orientamento generale che si configurano come norme sulle competenze delegate (considerando 8 e 9, articoli 9 e 10) dovranno essere rivedute data l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in
arrivo o in partenza da porti degli Stati membri dell'Unione e che abroga la direttiva
2002/6/CE**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del trattato FUE⁴,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) La direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità⁵ impone agli Stati membri di avvalersi di alcuni modelli di formulari normalizzati (in appresso “formulari FAL”) allo scopo di facilitare il traffico, definiti dalla convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata il 9 aprile 1965, nel testo modificato.
- (1 bis) Per facilitare il trasporto marittimo e al fine di ridurre gli oneri amministrativi delle compagnie di navigazione, le formalità di dichiarazione imposte dal diritto dell'Unione e dagli Stati membri devono essere semplificate e armonizzate il più possibile. Tuttavia la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la natura e il contenuto delle informazioni richieste e non dovrebbe introdurre ulteriori obblighi di formalità per le navi che non sottostanno già a tali obblighi ai sensi della legislazione applicabile negli Stati membri. Essa dovrebbe riguardare soltanto le possibili soluzioni per semplificare ed armonizzare le procedure di informazione nonché per raccogliere le informazioni con maggior efficienza.
- (2) La trasmissione delle informazioni richieste all’arrivo e/o in partenza dai porti dalla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo⁶, dalla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico⁷, dalla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione⁸, dal regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali⁹, ed, in caso, dal codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose adottato nel 1965, e relative modifiche adottate e in vigore, comprende le informazioni richieste dai formulari FAL. Quindi se queste informazioni corrispondono ai requisiti di cui ai suddetti strumenti giuridici si dovrebbero accettare i formulari FAL che le forniscono.

⁵ GU L 67 del 9.3.2002, pag. 31.

⁶ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.

⁷ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81.

⁸ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

⁹ GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

- (2 bis) Gli Stati membri dovrebbero approfondire la cooperazione tra le autorità nazionali preposte alle dogane, ai controlli di frontiera, alla sanità e ai trasporti per continuare a semplificare ed armonizzare le formalità di dichiarazione all'interno dell'Unione e usare nel modo più efficiente i sistemi di trasmissione elettronica dei dati e di scambio delle informazioni.
- (3) Gli strumenti elettronici di trasmissione dei dati dovrebbero essere utilizzati in modo generalizzato per l'insieme delle formalità di dichiarazione nei tempi più brevi, basandosi sulle norme internazionali sviluppate da FAL qualora sia possibile. Al fine di semplificare ed accelerare la trasmissione di quantitativi di informazioni che potrebbero essere ingenti, per le formalità di dichiarazione si dovrebbe ricorrere, ogni qualvolta sia possibile, al formato elettronico. Gli Stati membri sono incoraggiati ad usare i mezzi amministrativi, inclusi gli incentivi economici, per promuovere l'uso dei formati elettronici. Per i suddetti motivi, gli scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero aver luogo per via elettronica. Per facilitare questo sviluppo occorre che i sistemi elettronici siano maggiormente interoperabili.
- (4) I sistemi SafeSeaNet istituiti a livello nazionale e a livello dell'Unione sono destinati a facilitare il ricevimento, lo scambio e la distribuzione delle informazioni tra i sistemi di informazione degli Stati membri relativi alle attività marittime. Per facilitare il trasporto marittimo e ridurre gli oneri amministrativi del trasporto stesso, il sistema SafeSeaNet dovrebbe essere interoperabile con altri sistemi dell'Unione per le formalità di dichiarazione. SafeSeaNet dovrebbe essere usato per lo scambio di ulteriori informazioni a fini di facilitazione del trasporto marittimo. Le formalità di dichiarazione concernenti informazioni a fini unicamente nazionali non dovrebbero essere introdotte nel sistema SafeSeaNet.
- (4 bis) All'adozione di nuove misure dell'Unione occorrerebbe garantire che gli Stati membri possano mantenere la trasmissione elettronica dei dati e non sia loro imposto il formato cartaceo.
- (5) I formulari FAL sono regolarmente aggiornati. La presente direttiva dovrebbe quindi fare riferimento alla versione in vigore di questi formulari. Le informazioni richieste dalla legislazione degli Stati membri che vanno al di là dei requisiti FAL dovrebbero essere comunicate in un formato da sviluppare sulla base degli standard FAL dell'IMO.

(5 bis) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)¹⁰, al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario¹¹, al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario¹², al regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005 che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario¹³ e al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)¹⁴.

(5ter) Per un uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e per facilitare il trasporto marittimo, gli Stati membri dovrebbero estendere l'uso dei mezzi elettronici di trasmissione dei dati attenendosi a un adeguato calendario e dovrebbero discutere, in cooperazione con la Commissione, la possibilità di armonizzare tale uso. A tal fine occorrerebbe tenere presente il lavoro del gruppo direttivo di alto livello SafeSeaNet in ordine alla tabella di marcia di SafeSeaNet, allorché sarà adottata, ai requisiti concreti di finanziamento e all'assegnazione rispettiva di mezzi finanziari dell'Unione per lo sviluppo della trasmissione elettronica dei dati.

¹⁰ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

¹¹ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

¹² GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

¹³ GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

¹⁴ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

(6) [...]

(7) [...]

[(8) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁵.]

[(9) In particolare è opportuno abilitare la Commissione a modificare l'allegato della presente direttiva, nella misura in cui tale modifica non estenda il campo di applicazione della direttiva stessa. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.]

(9 bis) I diversi atti giuridicamente vincolanti adottati dall'Unione europea che impongono ad es. formalità di prenotifica all'entrata in porto, ad esempio la direttiva 2009/16/CE, possono prevedere termini diversi per l'esecuzione di queste formalità. La Commissione dovrebbe esaminare se sia possibile abbreviare e armonizzare i termini, approfittando dei progressi in atto nell'elaborazione elettronica dei dati nel contesto di una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio che dovrebbe contenere, se opportuno, una proposta legislativa.

¹⁵ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (10) Dato che gli obiettivi dell'azione prevista, in particolare quello di facilitare il trasporto marittimo in modo armonizzato nell'intera Unione, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In base al principio di proporzionalità, quale è definito nel suddetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (10 bis) A norma della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, qualora l'attuazione di una direttiva è superflua per ragioni geografiche, detta attuazione non è obbligatoria. Pertanto i requisiti previsti nella direttiva sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri dell'Unione non sono rilevanti per gli Stati membri che non hanno porti in cui possano normalmente far scalo le navi che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva stessa.
- (11) Le misure previste dalla presente direttiva contribuiscono a raggiungere gli obiettivi della strategia di Lisbona.
- (11 bis) La presente direttiva si applica senza pregiudizio della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁶, e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹⁷.
- (12) A fini di maggiore chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 2002/6/CE con la presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹⁶ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

¹⁷ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

1. La presente direttiva ha lo scopo di semplificare e armonizzare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi attraverso l'uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione.
2. La presente direttiva si applica alle formalità di dichiarazione applicabili al trasporto marittimo per le navi in arrivo o in partenza da porti situati negli Stati membri.
3. La presente direttiva non si applica alle navi esentate dalle formalità di dichiarazione.

Articolo 2

[...]

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) "formalità di dichiarazione", le informazioni riportate in allegato che, in conformità alla legislazione vigente in uno Stato membro, devono essere fornite per fini amministrativi e procedurali quando una nave arriva o parte da un porto di tale Stato membro;
- b) "convenzione FAL", la convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata il 9 aprile 1965, nel testo modificato;
- c) "formulari FAL", i formulari di facilitazione normalizzati, previsti dalla convenzione FAL;
- d) "nave", qualsiasi nave o unità marittima;
- e) "SafeSeaNet", sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi definito dalla direttiva 2002/59/CE.

Articolo 3 bis

Armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione

1. Ciascuno Stato membri adotta misure per assicurare che, nel suo territorio, le formalità di dichiarazione siano richieste in modo armonizzato e coordinato.
2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa i meccanismi di armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione nell'Unione.

Articolo 4

Notifica preventiva dell'ingresso nei porti

Fatte salve disposizioni specifiche di notifica applicabili ai sensi degli atti dell'Unione giuridicamente vincolanti o ai sensi di strumenti giuridici internazionali applicabili al trasporto marittimo e vincolanti per gli Stati membri, incluse le disposizioni in materia di controllo delle persone e delle merci, gli Stati membri assicurano che il comandante o qualsiasi altra persona debitamente abilitata dall'armatore della nave notifichi, preventivamente all'ingresso in un porto situato in uno Stato membro, le informazioni previste dalle formalità di dichiarazione all'autorità competente designata da tale Stato membro:

- a) con un anticipo di almeno ventiquattro ore, oppure
- b) al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a ventiquattro ore, oppure
- c) se il porto di scalo non è noto o se è cambiato durante il viaggio, non appena quest'informazione diviene disponibile.

2. [...]

Articolo 5

Trasmissione elettronica dei dati

1. Gli Stati membri accettano l'adempimento delle formalità di dichiarazione in formato elettronico quanto prima e in ogni caso entro cinque anni dalla data di attuazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

1 bis. Il formato di cui al paragrafo 1 è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, fermo restando il formato pertinente indicato nella convenzione FAL.

2. Se la normativa dell'Unione richiede formalità di dichiarazione, i mezzi informatici di cui al paragrafo 1 devono essere interoperabili, accessibili e compatibili con il sistema SafeSeaNet stabilito secondo la direttiva 2002/59/CE e con i sistemi informatici di cui alla decisione n. 70/2008/CE, se applicabili. Gli Stati membri consultano gli operatori economici e informano la Commissione sui progressi compiuti secondo le modalità previste dalla presente decisione. Questo non si applica alle informazioni ai fini del controllo doganale e di frontiera conformemente alle disposizioni specifiche del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario) e del regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen).

Articolo 6

Uso di SafeSeaNet

1. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni ricevute secondo le formalità di dichiarazione fornite in conformità di un atto dell'Unione giuridicamente vincolante siano inserite nei loro sistemi nazionali SafeSeaNet e mettono a disposizione degli altri Stati membri, attraverso il sistema SafeSeaNet, le parti pertinenti di tali informazioni. Salvo diverse disposizioni di uno Stato membro questo non si applica alle informazioni ricevute in virtù delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario), al regolamento (CEE) n. 2454/93, al regolamento (CE) n. 450/2008 (codice doganale aggiornato) ed al regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen).
- 1 bis. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 siano accessibili, su richiesta, alle autorità nazionali competenti.
2. [...]
3. Il formato digitale di base dei messaggi da usare nei sistemi SafeSeaNet nazionali conformemente al paragrafo 1 è stabilito secondo le disposizioni dell'articolo 22 bis della direttiva 2002/59/CE.

4. Gli Stati membri possono fornire un accesso pertinente alle informazioni di cui al paragrafo 1 tramite un'interfaccia unica nazionale con un sistema di scambio di dati elettronici o tramite i sistemi SafeSeaNet nazionali.

Articolo 7

Informazioni nei formulari FAL

Gli Stati membri accettano i formulari FAL per l'adempimento delle formalità di dichiarazione. Gli Stati membri accettano che le informazioni richieste in conformità di un atto dell'Unione giuridicamente vincolante siano fornite in formato cartaceo fino a cinque anni dalla data di attuazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

2. [...]

3. [...]

4. [...]

Articolo 7 bis

Riservatezza

Gli Stati membri, in ottemperanza agli atti dell'Unione giuridicamente vincolanti o alla normativa nazionale, adottano le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis.

Articolo 8

[...]

[Articolo 9
Procedure di modifica

La Commissione può adottare le misure dirette a modificare l'allegato della presente direttiva, nella misura in cui tale modifica non estenda l'ambito di applicazione della stessa. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2.]

[Articolo 10
Procedura di comitato

1. Per l'adozione di misure relative alla sicurezza marittima, in particolare quelle dirette alla modifica dell'allegato della presente direttiva, la Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸.

Per l'adozione di misure relative alla sicurezza marittima, in particolare quelle dirette alle modifiche del punto A.5 dell'allegato della presente direttiva, la Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima (MARSEC), istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 725/2004.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.]

¹⁸ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

Articolo 11

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

[...]

Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
3. [...]

Articolo 11 bis

Comunicazione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro 18 mesi dalla data di attuazione di cui all'articolo 11, in merito al funzionamento della presente direttiva. La comunicazione sarà accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

Articolo 12
Abrogazione della direttiva 2002/6/CE

La direttiva 2002/6/CE è abrogata a decorrere da [24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 13
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

Elenco delle formalità di dichiarazione di cui alla presente direttiva

A. Formalità di dichiarazione risultanti da atti dell'Unione giuridicamente vincolanti

Questa categoria comprende le informazioni che sono fornite in conformità ai seguenti atti dell'Unione giuridicamente vincolanti.

1. Notifica delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri

Articolo 4 della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.

2. Verifiche di frontiera sulle persone

Articolo 7 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

3. Notifica delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo

Articolo 13 della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.

4. Notifica di rifiuti e residui

Articolo 6 della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

5. Notifica di informazioni in materia di sicurezza

Articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali e al regolamento SOLAS XI-2/9.

Nell'attesa dell'adozione di un formulario armonizzato a livello internazionale, il formulario che figura nell'appendice del presente allegato è usato per la trasmissione delle informazioni previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004. Il formulario può essere trasmesso per via elettronica.

6. Dichiarazione sommaria di entrata

Articolo 36 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario e articolo 87 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)¹⁹.

¹⁹ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

B. Formulari FAL e formalità figuranti negli strumenti giuridici internazionali

Questa categoria comprende le informazioni che sono fornite in conformità alla convenzione FAL e ad altri strumenti giuridici internazionali pertinenti.

1. Formulario FAL n. 1: "Dichiarazione generale"
2. Formulario FAL n. 2: "Dichiarazione di carico"
3. Formulario FAL n. 3: "Dichiarazione delle provviste di bordo"
4. Formulario FAL n. 4: "Dichiarazione degli effetti personali e delle merci dell'equipaggio"
5. Formulario FAL n. 5: "Ruolo dell'equipaggio"
6. Formulario FAL n. 6: "Elenco dei passeggeri"
7. Formulario FAL n. 7: "Dichiarazione di merci pericolose"
8. [...]
9. Dichiarazione sanitaria marittima

C. Legislazione nazionale pertinente

Gli Stati membri possono includere in questa categoria le informazioni che saranno fornite in conformità alla rispettiva legislazione nazionale e trasmesse per via elettronica.

APPENDICE DELL'ALLEGATO DELL'ALLEGATO

**FORMULARIO INFORMATIVO DI SICUREZZA PRELIMINARE ALL'INGRESSO
DELLA NAVE NEL PORTO**

PER TUTTE LE NAVI PRELIMINARMENTE ALL'INGRESSO NEL PORTO DI UNO STATO
MEMBRO DELL'UE

(REGOLAMENTO SOLAS XI-2/9 E ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (CE) N.
725/2004)

<i>Dettagli della nave ed estremi di contatto</i>							
Numero IMO		Nome della nave					
Porto di registrazione		Stato di bandiera					
Tipo di nave		Indicativo di chiamata					
Stazza lorda		Codice identificativo Inmarsat (ove disponibile)					
Nome della compagnia e relativo numero di identificazione		Nome ed estremi di contatto permanenti dell'ufficiale addetto alla sicurezza della compagnia					
Porto di arrivo		Impianto portuale di arrivo (se noto)					
<i>Informazioni sul porto e sugli impianti portuali</i>							
Data e orario stimati di arrivo (ETA) della nave in porto							
Motivo principale dello scalo							
<i>Informazioni previste dal regolamento SOLAS XI-2/9.2.1</i>							
La nave possiede un certificato internazionale di sicurezza (ISSC) in corso di validità ?	SÌ	ISSC	NO - perché?		Rilasciato da (nome dell'amministrazione o OSR)	Data di scadenza (gg/mm/aaaa)	
Esiste a bordo della nave un piano di sicurezza (SSP) approvato?	SÌ	NO	Livello di sicurezza al quale la nave opera	Sicurezza Livello 1	Sicurezza Livello 2	Sicurezza Livello 3	
Posizione della nave al momento dell'elaborazione della relazione							
Elencare gli ultimi dieci scali effettuati presso impianti portuali seguendo l'ordine cronologico (iniziando dallo scalo più recente):							
N.	Data di arrivo (gg/mm/aaaa)	Data di partenza (gg/mm/aaaa)	Porto	Paese	UN/LOCODE (ove disponibile)	Impianto portuale	Livello di sicurezza
1							LS =
2							LS =
3							LS =
4							LS =
5							LS =
6							LS =
7							LS =
8							LS =
9							LS =
10							LS =

La nave ha adottato misure di sicurezza speciali o supplementari, oltre a quelle previste dal piano di sicurezza (SSP) approvato?		SÌ	NO		
In caso affermativo, indicate le misure di sicurezza speciali o supplementari adottate dalla nave.					
N. (come sopra)	Misure di sicurezza speciali o supplementari adottate dalla nave				
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Elencare le attività da nave a nave, in ordine cronologico (iniziando dalla più recente), effettuate durante gli ultimi dieci scali presso gli impianti portuali sopra elencati. Allungare la tabella infra o continuare su un foglio separato se necessario – inserite il numero totale di attività da nave a nave:					
Le procedure di sicurezza specificate nel piano di sicurezza approvato sono state seguite durante ognuna delle attività da nave a nave summenzionate?		SÌ	NO		
In caso negativo, fornire i dettagli delle misure di sicurezza applicate in sostituzione nell'ultima colonna infra.					
N.	Data di arrivo (gg/mm/aaaa)	Data di partenza (gg/mm/aaaa)	Posizione o longitudine e latitudine	Attività da nave a nave	Misure di sicurezza applicate in sostituzione
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Descrizione generale del carico della nave					
La nave trasporta sostanze pericolose sotto forma di carico rientrante nelle classi 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 o 8 del codice IMDG ?		SÌ	NO	In caso affermativo confermare acclusione di una copia del manifesto delle merci pericolose (o di un estratto pertinente)	
Confermare acclusione di una copia del ruolo dell'equipaggio della nave		SÌ	Confermare acclusione di una copia dell'elenco dei passeggeri della nave		SÌ
<i>Altre informazioni connesse alla sicurezza</i>					
Vi sono altri aspetti attinenti alla sicurezza che volete comunicare?		SÌ	Indicare i particolari:		NO
<i>Agente della nave al porto di arrivo</i>					
Nome:		Estremi di contatto (numero di telefono):			
<i>Identificazione della persona che fornisce le informazioni</i>					
Titolo o posizione (cancellare la voce inutile): Comandante / ufficiale addetto alla sicurezza della nave (SSO) / ufficiale addetto alla sicurezza della compagnia (CSO) / agente della nave (cfr. sopra)		Nome:		Firma:	
Data/ora/luogo di stesura della relazione					